



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante"  
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci, 2

Tel. e Fax 0722/332135/68 – Presidenza 0722/332167 - Cod. Scuola PSIC816001 - Cod. Fisc. 91013630412  
e.mail : [psic816001@istruzione.it](mailto:psic816001@istruzione.it) pec: [psic816001@pec.istruzione.it](mailto:psic816001@pec.istruzione.it) - <http://www.iscbramantefermignano.edu.it>

Fermignano 07/12/2021

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA

Oggetto: **DL n. 172 del 26 novembre 2021 – obbligo vaccinale per il personale scolastico**

Si invia in allegato il Decreto Legge n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali tra cui, **a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione**, con l'esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. **Dal 15 dicembre 2021, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Gren pass attestante l'avvenuta vaccinazione.**

Come indicato nel decreto di cui all'oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a **produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione** comprovante una delle seguenti condizioni:

- effettuazione della vaccinazione;
- esenzione o differimento della vaccinazione;
- presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito;
- insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro di:

- avvio e successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, Ministero dell'Istruzione e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 2 del DL 172/2021, in allegato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Eugenio Grottola

Firmato digitalmente da GROTTOLA EUGENIO